

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST-TICINO** Via B. Gambaro n. 47 – 28068 Romentino. C.F. 01622460036

CONVENZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno ... del mese d i....., presso una sala di Villa Paglino a Romentino

TRA

Il Comune di (codice fiscale n.) rappresentato da domiciliato presso il Comune di ,
Via/Piazza , in qualità di ai fini della presente Convenzione che qui si stipula in forza
della deliberazione del Consiglio Comunale n. in data , esecutiva ai sensi di legge;

Il Comune di (codice fiscale n.) rappresentato da domiciliato presso il Comune di ,
Via/Piazza , in qualità di ai fini della presente Convenzione che qui si stipula in forza
della deliberazione del Consiglio Comunale n. in data , esecutiva ai sensi di legge;

Il Comune di (codice fiscale n.) rappresentato da domiciliato presso il Comune di ,
Via/Piazza , in qualità di ai fini della presente Convenzione che qui si stipula in forza
della deliberazione del Consiglio Comunale n. in data , esecutiva ai sensi di legge;

eec per 27

PREMESSO CHE

- i Comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Trecate e Sozzago in data 20 gennaio 1997 hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ora art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), con la quale hanno provveduto alla costituzione di un Consorzio denominato "Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dell'Ovest-Ticino", con sigla C.I.S.A. OVEST-TICINO, per assumere la gestione dei servizi socio-assistenziali in forma associata, ai sensi dell'art. 13 della L. R. 13 aprile 1995, n. 62 e dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

- con successiva convenzione del 18 dicembre 2000 i medesimi Comuni hanno provveduto a stipulare una nuova convenzione in modifica di quella precedentemente sottoscritta in data 20 gennaio 1997, a seguito dell'adeguamento dello Statuto alle nuove esigenze organizzative e alle nuove disposizioni di legge e per meglio distribuire le competenze.

- i Comuni di Biandrate, Borgolavezzaro, Caltignaga, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Nibbiola, Recetto, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Terdobbiato, Tornaco, Vespolate e Vicolungo con apposite e distinte deliberazioni, in precedenza richiamate, hanno aderito, in esecuzione delle direttive regionali, al Consorzio Ovest Ticino, a seguito dello scioglimento del Consorzio Cisa 24, avviato con decreto n. 1 del 24 aprile 2017 dal Presidente commissario liquidatore e da tale data in gestione liquidatoria.

- il Consorzio è un Ente di cooperazione che tende alla gestione ottimale sia attraverso le economie di scala sia attraverso la propria dimensione che consente l'organica programmazione degli interventi ed un'erogazione omogenea di servizi su tutto il territorio dei comuni aderenti.

- a seguito della adesione al Consorzio Ovest Ticino dei Comuni precedentemente aderenti al disciolto Consorzio Cisa 24 ed elencati in precedenza, si rende necessario apportare alcune modifiche al testo della Convenzione, stipulata in data 18 dicembre 2000 ed allo Statuto Consortile.

- il Consorzio finalizza, ai sensi di legge, l'esercizio delle proprie attività ed interventi al raggiungimento del benessere psico-fisico, alla crescita sociale e relazionale del singolo e della comunità. In particolare svolge:

- Interventi di segretariato sociale, aventi finalità di informazione e orientamento ai cittadini sui servizi socio-assistenziali, nonché sulle possibilità e modalità di utilizzo dei medesimi;

- Interventi connessi al sostegno relazionale e di aiuto, nell'ambito dei quali vanno ricomprese prestazioni specifiche di servizio sociale, quali:

a) esenzioni dal pagamento o riduzioni di tariffe per i servizi di competenza del Consorzio;

b) assistenza domiciliare;

c) affidamenti presso famiglie, persone singole, comunità di tipo familiare o istituti;

d) adozioni nazionali ed internazionali;

e) tutela materno-infantile, specie nei casi di assistenza socio-educativa territoriale ai minori, da realizzare d'intesa con i Comuni consorziati e nelle modalità stabilite dall'Assemblea, mediante progetti finanziati dalla Regione o altro ente pubblico. Rimane salva la facoltà dei Comuni aderenti di promuovere autonomamente iniziative progettuali nell'ambito dell'assistenza ai minori in armonia con le linee programmatiche del Consorzio;

f) assistenza socio-giudiziaria;

g) interventi per minori nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria;

h) gestione tutele, minori e adulti incapaci;

i) attività integrative di base, nella fattispecie:

- strutture residenziali per anziani non autosufficienti e autosufficienti;

- centri diurni, presidi residenziali e iniziative di sostegno per portatori di handicap.

Il Consorzio organizza altresì corsi di formazione per gli operatori socio-assistenziali e per le organizzazioni di volontariato del territorio.

Ed ogni altro servizio o adempimento connesso o conseguente o comunque riferibile alle finalità del Consorzio.

Il Consorzio ha facoltà di ampliare e/o modificare le proprie funzioni, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, dei Comuni aderenti.

Il Consorzio può erogare servizi, attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli sopraelencati, in favore degli enti consorziati, su richiesta degli enti stessi. I relativi oneri sono a carico degli enti richiedenti.

Vista la L.R. 8 gennaio 2004 n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento".

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. 1- Denominazione

I Comuni stipulanti, come in precedenza elencati, convengono di attribuire e confermare al consorzio la denominazione di "Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dell'Ovest-Ticino", con sigla C.I.S.A. OVEST-TICINO.

ART. 2 - Fini

Le parti stabiliscono, con la presente convenzione, di continuare a perseguire, con la decorrenza indicata al successivo art. 3, le medesime finalità precedentemente perseguite dal Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dell'Ovest-Ticino e dal Consorzio Intercomunale Servizi socioassistenziali C.I.S.A. 24. Le attività ed i servizi indicati

nelle premesse della presente convenzione saranno svolti, con la decorrenza stabilita al successivo art. 3, dal personale già in forza al Consorzio Ovest Ticino e dal personale del disciolto Consorzio Cisa 24 trasferito al Consorzio Ovest Ticino con decreto del Presidente commissario liquidatore del Consorzio Cisa 24 n. 07 in data 21/05/2018 costituendo conseguentemente una unica e nuova dotazione organica che troverà formale costituzione a decorrere dalla data di cui al citato art.3.

ART. 3 – Durata – Recesso

La durata del Consorzio è fissata in anni trentacinque a decorrere dall'1.1.1997 con scadenza, quindi, alla data del 31.12.2031.

Gli enti stipulanti convengono nel contempo che lo svolgimento della gestione dei servizi da parte del Consorzio, dopo l'adesione dei nuovi Enti, troverà formale avvio **a decorrere dal 1° luglio 2018.**

Ciascun Ente partecipante al Consorzio può recedere unilateralmente. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale dell'Ente recedente con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.

Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno e produce effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. La deliberazione che dispone il recesso è trasmessa all'Assemblea, che ne prende atto, entro 15 giorni dalla sua adozione. E' altresì trasmessa alla Regione.

Gli enti consorziati, prendendo atto del recesso, procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione.

L'ente recedente resta obbligato al versamento dell'intera quota di partecipazione, sia per l'intero periodo annuale in corso al momento della adozione della delibera di recesso, sia per il successivo intero periodo annuale nonché per gli impegni assunti, antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, con effetti permanenti e pluriennali.

L'ente recedente dovrà lasciare nella disponibilità del Consorzio beni mobili, beni immobili e/o infrastrutture già utilizzati ai fini consortili che risultino utili o indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali e amministrative del Consorzio, fintantoché il Consorzio stesso non avrà provveduto, con modalità diverse e alle condizioni già previste, all'atto della presa in carico.

ART. 4 – Scioglimento

Il Consorzio si scioglie allo spirare del termine di durata, salvo che non si proceda al rinnovo, o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.

In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio, con atto dell'Assemblea, è ripartito tra gli enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione stabilite dalla Convenzione, nonché in rapporto al tempo di durata dell'adesione al Consorzio. Il patrimonio del Consorzio esistente alla data di sottoscrizione della presente convenzione sarà ripartito esclusivamente tra i Comuni che a tale data avevano contribuito a costituirlo, mediante il versamento delle quote. A tal fine, si precisa che da parte dei Comuni aderenti al disciolto Consorzio Cisa 24 non viene trasferito al Consorzio Ovest Ticino, alla data di sottoscrizione della presente convenzione, alcun bene che rientri nel patrimonio immobiliare.

ART. 5 – Ammissione di nuovi Enti Locali.

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile, è consentita l'adesione di altri Comuni al Consorzio, subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea.

L'ammissione di altri enti al Consorzio è deliberata dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti che devono comunque rappresentare complessivamente almeno il 50% delle quote di partecipazione.

Successivamente, gli enti consorziati, prendendo atto della nuova adesione, procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione.

In sede di ammissione al Consorzio, l'Assemblea potrà richiedere al nuovo Ente aderente la corresponsione di una quota aggiuntiva, a partecipazione "*una tantum*", non superiore al 20% della quota dovuta per l'anno in corso.

ART. 6 - Quota di partecipazione

Ogni Ente consorziato partecipa al Consorzio con la quota che gli è attribuita, secondo un criterio di proporzionalità al numero di abitanti residenti, riportata nella tabella allegata allo Statuto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La tabella sarà variata annualmente, in funzione della variazione della popolazione residente, al 31 dicembre dell'anno precedente, in sede di definizione della quota di finanziamento da porre a carico degli Enti aderenti.

ART. 7 - Trasmissione atti agli Enti consorziati

A tutti gli Enti facenti parte del Consorzio debbono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli atti fondamentali del consorzio entro sessanta giorni dalla data in cui siano divenuti esecutivi. Sono atti fondamentali, ai sensi dell'art. 14, comma 5, dello Statuto, tutti gli atti dell'Assemblea.

ART. 8 - Consultazione ed informazione.

Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione possono consultare tutti gli Enti partecipanti al Consorzio, chiedendo il rilascio di apposito parere.

Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il parere si intende espresso e comunicato.

ART.9 - Garanzie

La gestione del Consorzio, qualsiasi sia la misura delle quote di partecipazione, deve avvenire con modalità tali da assicurare l'eguale cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti associati.

Si conviene che ciascun Ente consorziato possa sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.

La risposta conseguente deve pervenire all'Ente richiedente entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

ART. 10 - Arbitrato

Gli eventuali conflitti fra gli Enti consorziati ovvero fra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del Consorzio o in tema di interpretazione e applicazione delle clausole della presente Convenzione o dello Statuto saranno sottoposti ad arbitrato rituale secondo il regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del Piemonte. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore, così come determinato ai sensi del regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del Piemonte.

Il presente articolo trova applicazione, per i conflitti tra Consorzio e singoli enti aderenti, solamente nel caso in cui alla data di richiesta di arbitrato non abbia già prodotto i propri effetti l'eventuale recesso.

ART. 11 Imposte e tasse

Il presente atto, redatto in ventisette originali, è esente da bollo ex art. 16 Tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 - Parte II- tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Formano parte integrante e sostanziale della convenzione, ancorché non materialmente allegati alla medesima, i sottoelencati documenti:

Statuto;

Deliberazione del Consiglio Comunale di n. del

Omissis allegati;

Letto, confermato e sottoscritto.

p. il Comune di

Sig.

p. il Comune di

Sig